

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione di
Banca Agricola Popolare di Ragusa S. C.p.A. in data 31 gennaio 2019*

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

INDICE

1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
2. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE	6
3. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
4. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	12
5. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
6. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
ALLEGATI	14

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

PREMESSA

La Direttiva 2014/65/UE (di seguito, "**MiFID 2**") e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la MiFID 2 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini della direttiva (di seguito, il "**Regolamento delegato MiFID 2**") impongono agli intermediari di elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse, formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità)¹. Analoghi presidi sono imposti anche dalla Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (di seguito "**IDD**") e dalle relative disposizioni europee e nazionali di attuazione, e in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito "**Codice delle Assicurazioni Private**") con riguardo allo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa.

Coerentemente con tale quadro normativo, il presente documento espone la politica aziendale adottata dal Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa (di seguito anche "**Gruppo**") - composto dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa (di seguito anche "**BAPR**" o la "**Banca**") e dalla Società di Intermediazione Mobiliare Finanza Sud (di seguito anche "**Fin Sud**" o la "**Sim**") - al fine di prevenire, identificare ed eventualmente gestire le situazioni che generano conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa.

Più in particolare, con il presente documento il Gruppo intende dotarsi di disposizioni organizzative e procedurali atte a perseguire il massimo contenimento dei conflitti di interesse e ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia in ogni caso evitato, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

Proprio in applicazione di detto criterio, con espresso riferimento alla Sim, si è ritenuto di concentrare i presidi di analisi e di gestione sulle aree e sui processi aziendali più sensibili al rischio di generare eventuali conflitti ed in grado di nuocere agli interessi dei propri clienti.

Tuttavia, qualora in alcune specifiche ipotesi, non vi sia la ragionevole certezza che le misure organizzative adottate siano idonee ad evitare ogni pregiudizio agli interessi dei clienti, il Gruppo garantirà ai clienti medesimi apposita *disclosure*.

Più in dettaglio, in tali casi il Gruppo ha previsto che (i) venga chiaramente indicato che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dal Gruppo per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente e che (ii) venga contestualmente fornita una descrizione specifica dei conflitti rilevanti che spieghi in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli.

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto a osservare in virtù delle normative di riferimento vigenti.

Le linee guida della presente *Policy*, inoltre, sono recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla Politica di gestione dei conflitti. Tale documento di sintesi sarà fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dal Gruppo in materia di conflitti di interesse.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, il Gruppo dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico.

¹ In particolare, l'applicazione concreta del principio di proporzionalità consente al singolo intermediario la possibilità di focalizzarsi, in relazione alla propria dimensione e complessità organizzativa, sulle aree più sensibili e più meritevoli di controllo, modulando risorse e metodi in modo più o meno incisivo.

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come accennato, le previsioni in materia di conflitti di interesse che assumono rilievo ai fini della presente *Policy* trovano fondamento sia nella disciplina della prestazione dei servizi di investimento e accessori, di cui alla MiFID 2 e alle relative disposizioni di attuazione, sia nella disciplina della distribuzione assicurativa, di cui alla IDD e alle relative norme attuative.

Per quanto riguarda la prestazione dei servizi di investimento e accessori, il Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il "**Regolamento Intermediari**") ha sostanzialmente confermato l'assetto normativo recato dalla MiFID 2 in tema di conflitti di interesse e rinviato espressamente alle disposizioni del Regolamento delegato MiFID 2 direttamente applicabili.

L'art. 33 del Regolamento delegato MiFID 2 stabilisce dei criteri minimali in base ai quali le imprese di investimento devono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

1. **potenzialità del pregiudizio** - l'impresa di investimento deve verificare, al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi, se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
2. **perimetro della verifica** – nell'individuare i conflitti di interesse deve essere preso in esame non solo l'impresa di investimento in sé considerata, ma anche il relativo gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono;
3. **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'art. 33 del Regolamento delegato MiFID 2 individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse:
 - l'eventualità che l'impresa possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente (*es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento*);
 - l'esistenza di un vantaggio per l'impresa distinto da quello per il cliente e ciò nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo (*ad es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione*);
 - l'eventualità che l'impresa abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato (*es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da partecipanti in misura rilevante alla Banca*);
 - l'eventualità che l'impresa svolga la stessa attività del cliente (*es. gestione di portafogli di investimento e contestuale realizzazione di operazioni di compravendita sul portafoglio titoli di proprietà, aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari*);
 - l'eventualità che l'impresa riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio (*ad es. gestione di portafogli e contestuale accordo di retrocessione di commissioni con il negoziatore*).

L'art. 34 del Regolamento delegato MiFID 2, in attuazione dell'art. 23 della MiFID 2, prevede espressamente l'obbligo di dotarsi di una *Policy* di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto, adeguata alle dimensioni, all'organizzazione dell'impresa e altresì adeguata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta e fornisce talune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione, facendo in particolare riferimento a:

- misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti pertinenti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti pertinenti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto pertinente svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

La stessa MIFID 2, all'art. 23 par.2, precisa poi che laddove le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, grava sull'impresa di investimento l'onere di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare i rischi.

A tale proposito, l'art. 34 del Regolamento delegato MiFID 2, al par. 4, precisa tuttavia che l'informazione ai clienti deve essere considerata alla stregua di una *"misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dall'impresa di investimento al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse (...) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente"*.

È dunque necessario, da un lato, limitare al minimo le ipotesi in cui i presidi adottati non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi della clientela sia evitato e, dall'altro, introdurre oneri di informazione per le ipotesi, che pure possono residuare, rispetto alle quali i presidi adottati potrebbero non risultare sufficienti.

L'informativa sui conflitti di interesse deve, pertanto, considerarsi una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Infine, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. h) e i) del Regolamento delegato MiFID 2, le imprese di investimento devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito documento a tutti i clienti, che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse conformemente all'art. 34;
- la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

Previsioni del tutto analoghe a quelle stabilite dalla disciplina in materia di prestazione dei servizi di investimento e accessori sono contenute anche nella disciplina sulla distribuzione dei prodotti assicurativi e, in particolare, nelle norme che regolano l'attività di distribuzione dei c.d. *"prodotti di investimento assicurativi"* (vale a dire i prodotti assicurativi che – come le polizze rivalutabili di ramo I, le polizze *linked* di ramo III, le operazioni di capitalizzazione e le polizze c.d. *"multiramo"* – presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato).

Le norme in materia, dettate dalla IDD, dal connesso Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, dal Codice delle Assicurazioni Private e dalla connessa disciplina regolamentare, prevedono infatti obblighi del tutto simili a quelli previsti nel Regolamento Intermediari e nel Regolamento Delegato.

Anche le norme di carattere generale sui conflitti di interesse applicabili all'attività di distribuzione di qualunque tipo di prodotto assicurativo, peraltro, non risultano sostanzialmente dissimili da quelle stabilite da MIFID 2.

L'articolo 119-*bis*, commi 6 e 7, del Codice delle Assicurazioni Private, in particolare, in piena continuità

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

con le previsioni di MiFID 2 e del TUF, dispone l'obbligo per i soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa di:

- adottare misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa;
- mantenere ed applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti;
- informare i clienti, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte dei conflitti di interesse, solo laddove i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente stesso.

Corre peraltro l'obbligo di sottolineare che, rispetto al quadro MiFID 2, la normativa di carattere generale applicabile all'attività di distribuzione assicurativa prevede una fattispecie di conflitto sempre vietata, imponendo ai distributori di astenersi «*dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva*» (cfr. Regolamento IVASS 2 agosto 2018, n. 40, sulla distribuzione assicurativa).

2. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy* vengono individuati potenziali conflitti di interesse riscontrabili nello svolgimento dei servizi di investimento e/o accessori da parte delle Società del Gruppo. Ai fini del presente documento, il riferimento ai servizi di investimento e/o accessori deve considerarsi comprensivo anche dell'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi svolta dalla Banca. Parimenti, l'espressione "prodotti finanziari" si deve intendere riferita anche ai prodotti di investimento assicurativi.

Nella definizione della *Policy* è stato seguito un approccio volto a stabilire non solo se la prestazione di uno o più servizi da parte di una Società del Gruppo sia in conflitto con gli interessi del cliente, ma anche finalizzato a stabilire se la prestazione contestuale di uno o più servizi da parte delle Società del Gruppo possa determinare un conflitto di interesse.

Ai fini della rilevazione dei conflitti, è stata prodotta una mappa riepilogativa di tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte del Gruppo (cfr. Allegato 1).

Nell'individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti elementi, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello del Gruppo e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dal Gruppo al fine di trarne una propria utilità.

L'Ufficio Compliance, sulla base dell'informativa ricevuta dalle Funzioni di *business* tempo per tempo interessate in considerazione della specifica attività o dello specifico servizio, censisce tutte le possibili situazioni di conflitto d'interesse che possano derivare da:

- interesse diretto della Banca o della Sim, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo in contrasto con l'interesse del cliente;

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

- interesse derivante da rapporti di gruppo in conflitto con l'interesse del cliente;
- interesse della Banca o della Sim, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da prestazione congiunta di più servizi a discapito dell'interesse del cliente;
- interesse della Banca o della Sim, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo in contrasto con l'interesse del cliente;

Il Gruppo, peraltro, ha individuato i possibili conflitti che possono sorgere nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

1. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
2. tipologia di **prodotto finanziario** oggetto del servizio;
3. **soggetto emittente**;
4. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Organizzativo;
5. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

Conflitti di interesse derivanti da rapporti con emittenti

Potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela abbiano ad oggetto prodotti/strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali il Gruppo presenta interessi di diversa natura e, precisamente:

- detenzione di una **partecipazione rilevante**. Nel determinare il valore soglia necessario per definire "rilevante" una partecipazione, si è fatto riferimento a diverse fonti normative: con riferimento a Società quotate su Mercati Regolamentati, l'art. 120 del TUF identifica tale valore nel 3% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto; per le Banche, SIM, SGR e SICAV tale limite è pari al 10% (cfr. art. 15 del TUF e art. 19 del TUB); infine, per determinare il valore soglia per le Società non quotate, non ricomprese nelle categorie precedenti, si è fatto riferimento alla definizione di "stretti legami" contenuta nell'art. 1, comma 6-bis.3, del TUF che fissa tale valore al 20%. È bene precisare, comunque, che i suddetti limiti si considerano automaticamente superati, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, quando questa comporta il controllo della Società;
- interesse legato ad una **rilevante posizione creditizia**. A riguardo, il Gruppo ha deciso di considerare "rilevante" un finanziamento concesso ad un soggetto emittente quando il rapporto tra linee di credito accordate dal Gruppo (o dalle Singole Società del Gruppo²) al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza del Gruppo (o delle Singole Società del Gruppo), superi il **valore soglia del 3%**;
Nella determinazione del grado di rilevanza della posizione creditizia – sia a livello di Gruppo che a livello di singola Società - non sono considerate le esposizioni che derivano da: affidamenti sul mercato interbancario dei depositi; pronti contro termine; depositi in valuta estera.
- interesse a sviluppare importanti **affari o rapporti commerciali**.

² Mentre una esposizione creditizia rilevante a livello di Gruppo è rilevante anche a livello di Singola Società del Gruppo, non è necessariamente vero il contrario. Tale circostanza potrebbe influire significativamente sulle modalità di gestione del conflitto (si pensi, ad esempio, alla gestione della *disclosure* alla clientela).

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

Conflitti di interesse derivanti da rapporti di affari con società di gestione o imprese di assicurazione

Le principali tipologie di conflitti d'interesse che caratterizzano l'operatività della Banca si riferiscono alla raccomandazione, al collocamento e/o alla distribuzione di strumenti, prodotti finanziari o prodotti assicurativi emessi e/o gestiti da società con le quali sono in corso rapporti d'affari o BAPR ha sottoscritto accordi che prevedono la retrocessione di commissioni.

Sul punto, peraltro, rileva considerare che la vigente "Policy in materia di incentivi" definisce le regole adottate dalla Banca per gestire gli incentivi corrisposti/percepiti nell'ambito della prestazione dei servizi d'investimento e accessori (inclusa la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi), nonché i presidi adottati per garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità degli incentivi previste dalla disciplina applicabile.

Conflitti di interesse derivanti da operatività in contropartita diretta e dall'operatività avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da BAPR o da FINSUD

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate si riferiscono alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio, nell'ambito del quale BAPR o la Sim operano in contropartita diretta con la clientela nonché in tutte le ipotesi in cui BAPR raccomanda e/o esegue un'operazione avente ad oggetto azioni o obbligazioni emesse da BAPR medesima.

Con riferimento alla SIM, specifiche situazioni di conflitto potrebbero configurarsi nell'ipotesi in cui FINSUD negoziasse in conto proprio strumenti finanziari di propria emissione oppure strumenti finanziari emessi da BAPR o da soggetti legati da rapporti di particolare natura (i.e. soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante da BAPR e/o da FINSUD).

Conflitti di interesse derivanti da rapporti di Gruppo

Ai fini dell'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse rilevanti, sono state considerate le relazioni e gli accordi di prestazione di servizi tra la Banca e la Sim, rilevanti ai fini dello svolgimento da parte delle stesse di servizi di investimento alla clientela finale.

Più in particolare, è stato considerato che la Banca commercializza il servizio di gestione di portafogli prestato dalla Sim e svolge per conto della stessa specifiche attività propedeutiche alla prestazione del servizio di gestione.

Specifico rilievo è stato, altresì, attribuito alla circostanza che la Banca abbia selezionato la Sim quale intermediario negoziatore ai fini della trasmissione degli ordini ricevuti dai clienti.

Per quanto specificamente concerne la SIM, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Sim preveda la possibilità di aderire a collocamenti di prodotti finanziari effettuati dalla Capogruppo. Più concretamente, potrebbero manifestarsi situazioni di conflitto in relazione a strumenti finanziari emessi dalla Sim stessa, dalla Capogruppo o da soggetti legati da rapporti di particolare natura con tali società (i.e. soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante da BAPR e/o da FinSud o legati da importanti relazioni d'affari).

Conflitti di interesse connessi ai soggetti rilevanti

Ai fini di una più corretta e completa mappatura di tutte le tipologie di conflitti di interesse che possono manifestarsi, il Gruppo ha ritenuto opportuno considerare anche le tipologie di conflitti collegati ai soggetti rilevanti.

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

La normativa applicabile chiarisce che per **soggetto rilevante** deve intendersi un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- a. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- b. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- c. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

In conformità a quanto previsto dalla disposizione appena richiamata, il Gruppo ha provveduto alla individuazione delle seguenti categorie di soggetti rilevanti:

- **Soci** aventi una partecipazione azionaria nelle Società del Gruppo superiore al 10% (cfr. art. 19 del Testo Unico Bancario);
- **Alta Dirigenza.** Vengono ricompresi all'interno della presente categoria, tutti i componenti dei diversi Organi aziendali delle Società del Gruppo (per il Consiglio di Amministrazione: presidente e amministratori; per il Collegio Sindacale: presidente, sindaci effettivi e sindaci supplenti); Presidente e Direttore Generale di FinSud; Direttore Generale e Vice Direttori Generali di BAPR;
- **Responsabili dei Servizi/ Settori** delle Società del Gruppo;
- **Dipendenti del Settore Finanza, gli Addetti Titoli, i Preposti ed i Vice-Preposti** di BAPR;
- **Dipendenti** di FinSud.

La rilevazione dei conflitti in interesse, si sostanzia nell'individuazione delle seguenti situazioni connesse ai soggetti rilevanti:

1. detenzione di una partecipazione di controllo e/o rilevante³ in società emittenti strumenti finanziari/ prodotti assicurativi;
2. ruoli ricoperti in società emittenti strumenti finanziari/ prodotti assicurativi;
3. ricezione di regali, ospitalità, sconti da parte di società emittenti strumenti finanziari/ prodotti assicurativi;
4. esistenza di legami retributivi con società emittenti strumenti finanziari/ prodotti assicurativi.

3. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo viene riportata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo, in termini di misure organizzative prescelte per gestire i conflitti connessi all'attività svolta e suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente.

Le valutazioni effettuate risentono di diversi fattori, fra i quali, quelli di maggior rilievo sono:

- la **rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;**
- la **dimensione e la complessità dell'attività svolta dal Gruppo.**

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che le Unità Organizzative aziendali responsabili della prestazione di servizi di investimento, prestino detti servizi con un grado di indipendenza

³ Si rinvia alla definizione di "stretti legami" prevista dal TUF (cfr. art. 1, comma 6-bis.3).

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018


appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio di ledere gli interessi dei clienti.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate dalla normativa di riferimento (art. 34 del Regolamento delegato MiFID 2) possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad **impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse;**
- soluzioni organizzative volte a **garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto;**
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto pertinente a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In applicazione delle misure organizzative previste dalla normativa vigente, i **conflitti di interesse** individuati nel corso dell'attività di mappatura **vengono gestiti dal Gruppo** attraverso:

- **Presidi organizzativi.** Operano in regime di indipendenza i singoli uffici della Banca e della Sim, la cui responsabilità operativa è attribuita a soggetti differenti, autonomi tra loro. La prestazione dei singoli servizi d'investimento è affidata a strutture separate e tra loro indipendenti. In particolare, con riferimento alla Banca, i servizi d'investimento di negoziazione, raccolta ordini, esecuzione di ordini per conto clienti, partecipazione a consorzi di collocamento, IPO sono presidiati dall'Ufficio Tesoreria Integrata e dalle singole dipendenze; mentre il servizio di collocamento di quote di OICR e la distribuzione di prodotti finanziari / assicurativi e il servizio di consulenza in materia di investimenti sono presidiati dall'Ufficio Consulenza e Sviluppo Prodotti, la cui responsabilità è in capo al Responsabile del Settore Commerciale, nonché dal Responsabile per l'attività di distribuzione assicurativa della Banca, per quanto di competenza. L'Ufficio gestisce le procedure ed adempie alle conseguenti attività, coadiuvando e coordinando gli addetti specialistici della rete commerciale;
- Rispetto all'operatività della Sim, la prestazione del servizio di gestione di portafogli e la prestazione dei servizi esecutivi sono affidate ad Uffici e strutture distinte. Tali strutture sono funzionalmente ed organizzativamente separate tra di loro, e sono adottati adeguati limiti alla circolazione di informazioni riservate o comunque non strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività. Tali limiti sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all'interno dei locali della Sim) che tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi ed a database differenti da quelli necessari per lo svolgimento della propria attività).
- **Separatezza contabile:** è attuata una separatezza contabile ed amministrativa dei singoli servizi e fra il portafoglio della Banca e quelli della clientela, nonché tra quello della Sim e quelli della relativa clientela. Per quanto concerne la Banca, alle attività proprie sia dell'Ufficio Tesoreria Integrata (negoziazione, collocamento, raccolta ordini, esecuzione di ordini per conto clienti) sia dell'Ufficio Amministrazione Titoli che dell'Ufficio Consulenza e Sviluppo Prodotti sono infatti attribuite linee contabili separate e puntualmente individuate. I movimenti contabili propri dei comparti sono individuati tramite apposite tabelle contabili che ne differenziano il percorso; vengono inoltre dirottati su conti contabili differenti, facilmente identificabili nominalmente oltre che proceduralmente. L'esecuzione degli eventi amministrativi su strumenti finanziari (lavorazione cedole, dividendi, operazioni sul capitale quali scissioni, fusioni, raggruppamenti e frazionamenti) è affidata all'Ufficio Amministrazione Titoli che ne cura anche la corretta contabilizzazione. La separatezza contabile è attuata anche per i collegamenti con le procedure di Bilancio e Segnalazioni, le cui normative richiedono evidenze separate in genere. Per quanto attiene alla Sim, invece, la separatezza contabile ed amministrativa dei singoli servizi si concretizza nell'attribuzione a ciascun servizio di

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

specifici conti e sottoconti (sopra e sotto la linea) dedicati ed univocamente identificabili, in ragione di un apposito disegno del “Piano dei Conti aziendali”. Analogamente i relativi movimenti contabili – per il tramite di apposite impostazioni tabellari residenti nel sistema informativo – seguono differenti percorsi al fine di venire dirottati sui conti di pertinenza. La separatezza contabile è garantita anche mediante i collegamenti con le procedure di Bilancio e Segnalazioni le cui normative richiedono, in genere, evidenze separate. Analogamente risultano separati i conti operativi di corrispondenza aperti presso intermediari autorizzati⁴.

- **Separatezza tecnologica e procedurale:** Agli operatori dei singoli uffici della Banca sono attribuiti specifici e separati livelli di abilitazione verticale nell'ambito della procedura di sicurezza interna. Ogni transazione e funzione specifica delle procedure utilizzate, di back office e/o di front office, è associata a specifici livelli di sicurezza in base alle funzioni proprie dei singoli servizi e nel rispetto della separatezza degli stessi. Ad ogni livello sono associate funzioni operative e/o di inquiry che garantiscono il rispetto della gerarchia di controllo sulla corretta operatività, demandando all'Ufficio Amministrazione Titoli, all'Ufficio Consulenza e Sviluppo Prodotti ed all'Ufficio Tesoreria Integrata, oltre ai su citati controlli contabili, anche le attività di correzione degli errori, rimozione delle anomalie, monitoraggio dei sospesi, attuando quindi una netta separatezza procedurale e di processo. Anche per quanto attiene agli operatori del Servizio di Gestione e a quelli del Front Office della Finsud, dedicati ai Servizi di esecuzione degli ordini dei clienti e di Negoziazione in conto proprio sono attribuiti, nell'ambito della sicurezza interna, specifici e separati livelli di abilitazione. Le procedure utilizzate e le relative transazioni sono assegnate in base alle funzioni proprie dei singoli Servizi e nel rispetto della separatezza degli stessi. In virtù di tali assetti, gli addetti delle sopra citate unità organizzative, possono accedere solamente agli archivi ed alle procedure informatiche della propria Unità di appartenenza. Agli operatori del Servizio di Gestione Portafogli, pertanto, sono precluse in sicurezza le abilitazioni necessarie per utilizzare le transazioni relative alle attività di negoziazione sui dossier amministrati e dossier di proprietà della Sim.
- **Procedure per la gestione delle informazioni privilegiate** al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- **Presidi procedurali:** I presidi procedurali prevedono l'adozione di un *corpus* di procedure e normative interne volto a disciplinare: Il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi (con specifico riferimento al servizio di collocamento); il necessario abbinamento del servizio di consulenza (con valutazione di adeguatezza bloccante), in tutte le ipotesi in cui la Banca, nella prestazione di un servizio esecutivo, abbia un interesse in conflitto; le modalità di *pricing* degli strumenti di propria emissione negoziati; le regole sul governo dei prodotti finanziari e dei prodotti assicurativi e sulla gestione dei conflitti in sede di creazione e immissione a catalogo di nuovi prodotti; le regole sulla distribuzione dei prodotti assicurativi da parte della Banca e, in particolare, le modalità di valutazione della coerenza dei prodotti venduti con le richieste ed esigenze manifestate dai clienti; il rispetto del codice etico che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, del direttore generale, dei dipendenti e degli addetti di filiale della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale ed agli obblighi di riservatezza; il rispetto delle decisioni assunte dalla Banca, volte a garantire che, gli incentivi percepiti dalla Banca medesima o pagati alla stessa in relazione alla prestazione dei servizi d'investimento, non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti ed assicurino un innalzamento della qualità del servizio reso ai clienti finali; Il processo di esecuzione e trasmissione degli ordini attraverso il pedissequo rispetto della Execution Transmission Policy, volta a garantire il miglior risultato per il cliente;

con specifico riferimento alla SIM, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione, al fine di presidiare opportunamente le fattispecie di conflitto derivanti da rapporti di gruppo o di affari, in occasione di ogni scelta gestoria che implichi l'investimento/disinvestimento in strumenti finanziari

⁴ Attualmente detenuti tutti presso la Capogruppo.

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

diversi dai Titoli di Stato o dalle quote di OICR, l'Ufficio Gestioni Patrimoniali riceverà apposito supporto dai competenti Uffici della Capogruppo, al fine di verificare che: (i) l'eventuale esposizione della Banca nei confronti dell'emittente non superi predeterminate soglie di rischiosità, individuate nella Policy di Gruppo; (ii) l'esistenza di eventuali rapporti creditizi, nei quali siano coinvolti, a diverso titolo, esponenti aziendali della Sim o della Capogruppo; (iii) l'esistenza di eventuali interessenze, detenute dalla Banca nei confronti dell'emittente, che superino determinate soglie di rischiosità individuate nella Policy di Gruppo. Inoltre, in occasione dell'inserimento di OICR gestiti da nuove SGR, l'attuale processo prevede l'acquisizione del parere della Funzione di Compliance in merito alla sussistenza di possibili conflitti di interesse;

- un **sistema di remunerazione adeguato** e volto a far sì che il Gruppo garantisca l'assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, **non viene fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela** (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività eseguita dalla struttura e dalle risorse da essa essi coordinate.

L'Ufficio Compliance è incaricato di verificare il rispetto e l'applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale *disclosure* dei conflitti d'interesse individuati. A tale struttura, inoltre, è attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.

4. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Per le sole tipologie di conflitti di interesse per le quali si reputa che le disposizioni organizzative o amministrative adottate per relativa gestione non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il Gruppo fornisce adeguata informativa ai clienti al fine di consentire loro di prendere una decisione informata in merito all'operazione, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Tale informativa, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, è predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 34, par. 4, comma 2, del Regolamento delegato MiFID 2 e dall'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017.

Il Gruppo provvede alla consegna della propria politica di gestione dei conflitti (contenuta nel documento di sintesi) preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento, mediante informativa precontrattuale. Inoltre, a compimento di ogni **operazione che genera un conflitto, per il quale risultino insufficienti i presidi interni adottati, verrà consegnata una specifica disclosure** (resa in forma scritta su supporto cartaceo).

Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente**.

L'informativa ai clienti in merito ai conflitti di interesse della Banca nello svolgimento della generale attività di distribuzione assicurativa, ove eventualmente necessaria, è fornita nell'ambito dell'apposita sezione dell'Allegato 4 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018, n. 40 ("*Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto*").

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

5. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Gruppo ha istituito un **registro** nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione di determinati servizi di investimento e nell'attività di distribuzione assicurativa, eventualmente evidenziando quelle per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutte le tipologie di conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento e alla svolgimento di distribuzione assicurativa, emersi a partire dalla sua istituzione.

Le Unità Organizzative a cui è stato affidato il compito di amministrare il registro sono l'Ufficio Compliance di BAPR e il Referente Compliance di Fin Sud, le quali provvederanno alla tenuta e all'aggiornamento dello stesso nel rispetto di determinate regole, formalizzate in apposite disposizioni organizzative interne.

6. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Il contenuto della presente *Policy*, e del relativo documento di sintesi per la clientela, è aggiornato e sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con cadenza almeno annuale oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante che generi o sia in grado di generare nuovi conflitti di interesse.

I suddetti documenti vengono successivamente recepiti dal Consiglio di Amministrazione di FinSud.

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Versione	4
			Data	novembre 2018

ALLEGATI

1. Mappatura dei conflitti di interesse che caratterizzano l'operatività della Banca e della Sim